



COMUNE DI MAIDA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 16 del 27/04/2016

OGGETTO: **Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote IMU per l'anno 2016)**

L'anno duemilasedici in MAIDA il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 17,40 regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Sono presenti:

1. Amantea	Natale	Sindaco	SI
2. Petruzza	Francesco Domenico		SI
3. Guzzo	Sigismondo		SI
4. Dattilo	Francesco		SI
5. Pellegrino	Antonio	Presidente	SI
6. Graziano	Giuseppe		SI
7. Paone	Salvatore		SI
8. Fedele	Valeria		NO

E' presente l'assessore esterno Gallo Cantafio Federica

Presiede il consigliere Pellegrino Antonio Presidente .

Assiste il Segretario del Comune dott.ssa Maria Grazia Rivezzi .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Tenuto conto altresì che la legge 28/12/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha apportato importanti variazioni alla IUC, tra cui quelle di seguito riportate, concernenti la componente IMU:

-IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10):

viene prevista una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Viene limitata la possibilità di comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure 2 immobili ma, in tal caso, uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario.

In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) debbano essere presenti nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per abitazioni di lusso (cat A 1-A8-A9);

-IMU terreni agricoli: esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare del Ministero delle Finanze n°9 del 14/6/1993, come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). **Si dà atto che il Comune di Maida è completamente esente e pertanto i relativi terreni agricoli non sono soggetti ad imposizione IMU**

-Esenzione Imu estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

-Esenzione Imu per i macchinari imbullonati: Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali del gruppo D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

-IMU e Tasi immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

Richiamato il disposto dell'art 1 comma 26, della legge di stabilità per il 2016 che prevede per il 2016 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali rispetto alle tariffe deliberate per il 2015 tranne per la Tari;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta **2015**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, ha determinato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,2% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto il Regolamento (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/4/2014 ed integrato all'art 22 del capitolo 4 (sezione Tari) giusta deliberazione di questo consiglio adottata con delibera n° 19 del 30/07/2015, successivamente rettificata con successiva delibera consiliare n° 5 del 30/3/2016;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 10 del suddetto Regolamento sono stati assimilati ad abitazione principale:

-l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale;

Con n°5 voti favorevoli e n° 2 contrari (Paone e Dattilo) , resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

ALIQUOTA	IMMOBILI
ESENTATE (Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 707 - ESENZIONE I.M.U. PRIMA CASA)	Abitazione principale e relative pertinenze (<i>per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</i>)
2,0 ‰	Fabbricati adibiti ad abitazione principale e classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. <i>La detrazione prevista è di € 200,00, da ripartire in proporzione alla quota di possesso nel caso di immobile cointestato.</i>
7,6 ‰	Altri immobili diversi dall'abitazione principale comprese le aree fabbricabili e con esclusione dei terreni agricoli
10 ‰	Categorie D con esclusione del D10

Per "abitazione principale" s'intende:

- a) l'unità abitativa adibita ad abitazione principale del proprietario, del titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, del coniuge assegnatario della casa coniugale (art. 4 c. 12 quinquies del D.l. 16/2012) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
- c) l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA del presente atto.

Il Responsabile del servizio interessato

F.to.....

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Il Responsabile del servizio interessato

F.to Rag. Brescia Domenico

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Pellegrino Antonio

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Maria Grazia Rivezzi

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data - 4 MAG. 2016 al n° e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Maria Grazia Rivezzi

-
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U. 267/2000
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Maria Grazia Rivezzi

E' copia conforme all'originale

Maida, li - 4 MAG. 2016



Il Segretario Comunale
d.ssa Maria Grazia Rivezzi

[Handwritten signature]